



26870-19


REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

SU



RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza resa dal Tribunale di Nola e appellata dagli imputati, che aveva condannato Domenico Guadagni e Ciro Guadagni alla pena di giustizia, perché ritenuti responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 513-*bis* cod. pen. (capo A) e 110, 582, 585, comma 1, 576, comma 1, cod. pen. (capo B). Agli imputati è contestato, in concorso tra loro, di aver compiuto atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase "sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non far più ritorno a Pomigliano D'Arco per lavori di spurgo", e nel colpire con calci e pugni, da cui erano derivate lesioni giudicate guaribili in tre giorni, Giuseppe Brucci, dipendente della ditta individuale "Trinchillo", la quale forniva lavori di spurgo nel medesimo ambito territoriale per il quale gli imputati, operanti nel medesimo settore, rivendicavano l'esclusiva.

2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, per il tramite del comune difensore di fiducia, propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen. in relazione all'omessa valutazione del teste Marinetti nonché alla ritenuta credibilità della persona offesa e dei testimoni. Assumono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la deposizione del teste Nunzio Marinetti, il quale, come si desume dalle dichiarazioni rese da costui e riportate per ampi stralci nel ricorso, ha fornito una versione dell'accaduto radicalmente diversa da quella riferita dalla persona offesa, accreditando la ricostruzione del fatto operata dagli imputati. Sotto altro profilo, la testimonianza del teste Castaldo, genero della persona offesa, sarebbe caratterizzata da incoerenza e inverosimiglianza, non avendo costui saputo indicare né il nome del committente del lavoro che stava effettuando, né dove fosse ubicato l'appartamento oggetto dei lavori; aggiungono, infine, i ricorrenti che, in fase di indagini, il p.m. ha cercato conferme in ordine alla presenza in loco del Castaldo, il cui datore di lavoro, all'uopo interpellato dai carabinieri, si è però rifiutato di rendere dichiarazioni.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 513-*bis* cod. pen. Ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato la fattispecie in esame, la quale punirebbe solo le condotte tipicamente concorrenziali (come il

boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare) attuate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, con esclusione, quindi, degli atti intimidatori finalizzati a contrastare od ostacolare l'altrui libera concorrenza. Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, la fattispecie in esame, come ritenuto da un orientamento della giurisprudenza di legittimità puntualmente indicato, non sarebbe perciò applicabile agli atti, come quelli in contestazione, di violenza e minaccia, in relazione ai quali la limitazione della concorrenza è solo la mira teleologica dell'agente. In subordine, si chiede che la questione sia rimessa al vaglio delle Sezioni Unite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Quanto al secondo motivo di ricorso, la cui valutazione appare preliminare, si osserva che, in seno alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è da tempo radicato un contrasto (segnalato da ben tre relazioni dell'ufficio del Massimario), tuttora perdurante, concernente il perimetro applicativo della fattispecie contemplata dall'art. 513-*bis* cod. pen.: se, cioè, essa intenda reprimere solamente le condotte tipicamente concorrenziali, come definite dall'art. 2598 cod. civ., poste in essere con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero se essa abbracci anche gli atti intimidatori comunque idonei ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della propria attività imprenditoriale.

2. Secondo un primo indirizzo, più aderente alla lettera della norma, l'elemento oggettivo del reato *de quo* consiste nella repressione delle sole condotte illecite tipicamente concorrenziali e competitive (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, ecc.) realizzate con atti di violenza o minaccia che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, non rientrando, invece, nella fattispecie astratta quelle condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare e contrastare l'altrui libera concorrenza e però poste al di fuori dell'attività concorrenziale – quali i casi di diretta aggressione ai beni dell'imprenditore concorrente o della sua persona –, ferma restando l'applicabilità, in casi del genere, di altre fattispecie di reato (Sez. 2 n. 49365 del 08/11/2016, Prezioso, Rv. 268515; Sez. 6 n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, Rv. 265358; Sez. 2 n. 9763 del 10/02/2015, Amadorc, Rv. 263299; Sez. 2 n. 29009 del 27/05/2014, Ciliberti, Rv. 260039; Sez. 3 n. 16195 del 06/03/2013, Fammilume, Rv. 255398; Sez. 1 n. 6541 del 02/02/2012, Aquino, Rv. 252435; Sez. 1 n. 9750 del 03/02/2010, P.G. in proc. Bongiorno, Rv. 246515; Sez. 2 n.

35611 del 27/06/2007, Tarantino, Rv. 237801; Sez. 3 n. 46756 del 03/11/2005, Mannone, Rv. 232650). Secondo questo orientamento, la *ratio* della norma consiste nella tutela della libera concorrenza, di talché, ai fini dell'integrazione del reato, si ritengono "atti di concorrenza" soltanto quelle condotte concorrenziali ritenute illecite sotto il profilo civilistico, che siano realizzate con metodi di coartazione volti ad ostacolare la normale dinamica imprenditoriale. Ne segue che i principi di legalità e di tassatività ostano a una diversa interpretazione della norma in questione, in quanto, ai fini della ricostruzione del fatto, non può eliminarsi dall'elemento oggettivo dell'incriminazione il nucleo fondamentale, ossia la realizzazione di un atto di concorrenza, che, evidentemente, non è ravvisabile negli atti di intimidazione in quanto tali. L'art. 513-*bis* cod. pen., quindi, non è applicabile ad atti di violenza e minaccia, in relazione ai quali la limitazione della concorrenza è solo la mira teleologica dell'agente (Sez. 3 n. 46756 del 03/11/2005, cit.).

3. Secondo un diverso orientamento, il delitto previsto dall'art. 513-*bis* cod. pen. è configurabile ogni qualvolta sia realizzato un comportamento che, attraverso l'uso strumentale della violenza o della minaccia, sia idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva. Si argomenta che, ai fini della configurazione del delitto in esame, sono da qualificare atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti sia "attivi" che "impeditivi" dell'altrui concorrenza, che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, sono idonei a falsare il mercato e a consentirgli di acquisire, in danno dell'imprenditore minacciato, illegittime posizioni di vantaggio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalla propria capacità operativa (Sez. 2, n. 18122 del 13/04/2016 - dep. 02/05/2016, P.M. in proc. Gencarelli, Rv. 266847; Sez. 3, n. 3868 del 10/12/2015 - dep. 29/01/2016, Ingui' ed altro, Rv. 266180). Una conclusione del genere fa leva, per un verso, sulla *voluntas legislatoris*, che, con la fattispecie di cui all'art. 513-*bis* cod. pen., introdotta dall'art. 8 l. 13/09/1982, n. 646, ha inteso reprimere forme di intimidazione che, nello specifico ambiente della criminalità organizzata, specie di stampo mafioso, tendono a controllare e/o a condizionare le attività commerciali e produttive, sebbene - si precisa - il riferimento alle condotte tipiche della criminalità organizzata intende non già dimensionare l'ambito di applicabilità della norma (restringendolo, appunto, unicamente alle operazioni di criminalità organizzata), ma solamente caratterizzare i comportamenti punibili con il ricorso a un significativo parallelismo (così già Sez. 3, n. 450 del 15/02/1995 - dep. 24/03/1995, Tamborrini, Rv. 201578); per altro verso, sul tenore dell'art. 2598 cod. civ., che,

mentre ai numeri 1) e 2) prevede i casi tipici di concorrenza sleale parassitaria, ovvero attiva, al n. 3) contempla una norma di chiusura, secondo cui sono atti di concorrenza sleale tutti i comportamenti contrari ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiare l'altrui azienda.

Di conseguenza, rientrano nella fattispecie in esame non solo le condotte tipicamente concorrenziali, ma anche tutti quegli atti intimidatori che siano finalizzati a contrastare o ad ostacolare l'altrui libertà di concorrenza (Sez. 6 n. 50084 del 12/07/2018, Terracciano, Rv. 274288; Sez. 6 n. 38551 del 05/06/2018, D., Rv. 274101; Sez. 2 n. 30406 del 19/06/2018, P.M. in proc. Sergi, Rv. 273374; Sez. 2 n. 9513 del 18/01/2018, Ietto, Rv. 272371; Sez. 2 n. 18122 del 13/04/2016, P.M. in proc. Gencarelli, Rv. 266847; Sez. 6 n. 24741 del 05/05/2015, P.M. in proc. Iacopino, Rv. 265603; Sez. 3 n. 3868 del 10/12/2015, Inguì, Rv. 266180; Sez. 2 n. 15781 del 26/03/2015, Arricchiello, Rv. 263530; Sez. 3 n. 44169 del 22/10/2008, Di Nuzzo, Rv. 241683; Sez. 2 n. 13691 del 15/03/2005, De Noia Mecenero Rv. 231129).

4. Per dirimere l'indicato contrasto, alle Sezioni Unite, pertanto, va rimessa la questione: "se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, sia necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali o, invece, sia sufficiente il compimento di atti di violenza o minaccia in relazione ai quali la limitazione della concorrenza sia solo la mira teleologica dell'agente".

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso il 19/04/2019.

Il Consigliere estensore

Stefano Corbetta



Il Presidente

Gastone Andreatza

